

MODELLO ORGANIZZATIVO
per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
BANCA DON RIZZO S.p.A.

II Revisione - (CdA 6 Maggio 2008) -

1. PREMESSA.....	4
2. IL DECRETO E LE LINEE GUIDA ABI.....	5
2.1. SINTESI DELLA DISCIPLINA	5
2.2. LINEE GUIDA DELL' ABI.....	8
2.3. IL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ.....	9
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA BANCA DON RIZZO	11
3.1. RESPONSABILITÀ NELL' APPROVAZIONE, NEL RECEPIMENTO E NELL' ADEGUAMENTO DEL MODELLO.	11
3.2. INTEGRAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	11
3.3. IL PROGETTO 231: PREMESSA	13
3.4. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO.....	14
3.5. ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE	15
3.6. ORGANISMO DI VIGILANZA	16
3.6.1. <i>Struttura e composizione</i>	16
3.6.2. <i>Definizione dei compiti e dei poteri dell' Organismo di Vigilanza</i>	18
3.6.3. <i>Reporting nei confronti del vertice aziendale</i>	19
3.6.4. <i>Flussi informativi nei confronti dell' ODV</i>	20
3.7. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE.....	21
3.7.1. <i>Aspetti generali</i>	21
3.7.2. <i>Sanzione per i lavoratori dipendenti</i>	21
3.7.3. <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	23
3.7.4. <i>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	23
3.7.5. <i>Misure da attuare nei confronti di collaboratori "esterni" all'azienda</i>	24
3.8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	24
3.8.1. <i>Pubblicità e diffusione del Modello</i>	24
3.8.2. <i>Formazione</i>	24
4. DESCRIZIONE DEI REATI.....	26
4.1. REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI	26
4.2. REATI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VALORI	27
4.3. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	28
4.3.1. <i>Frode informatica ai danni dello Stato</i>	28
4.3.2. <i>Concussione</i>	29
4.3.3. <i>Corruzione</i>	29
4.3.4. <i>Corruzione in atti giudiziari</i>	30
4.3.5. <i>Truffa in danno dello Stato</i>	31
4.3.6. <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>	31
4.3.7. <i>Malversazione</i>	31
4.4. REATI SOCIETARI	32
4.4.1. <i>False comunicazione sociali</i>	32
4.4.2. <i>Falso in prospetto</i>	32
4.4.3. <i>Impedito controllo</i>	33
4.4.4. <i>Reati sul Capitale</i>	33
4.4.5. <i>Illecita influenza sull' assemblea</i>	34
4.4.6. <i>Agiotaggio</i>	34
4.4.7. <i>Omessa Comunicazione del Conflitto di interessi</i>	35
4.4.8. <i>Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza</i>	35
4.5. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	35
4.5.1. <i>Reati con finalità terroristiche</i>	36
4.5.2. <i>Reati contro la persona individuale</i>	36
4.6. REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	37
4.6.1. <i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	37
4.6.2. <i>Manipolazione del Mercato</i>	37
4.7. REATI TRANSNAZIONALI	38
4.7.1. <i>Associazione a delinquere</i>	38
4.7.2. <i>Associazione a delinquere di tipo mafioso</i>	39

4.7.3.	Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	40
4.7.4.	Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope	40
4.7.5.	Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio	41
4.7.6.	Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita	42
4.7.7.	Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del T.U. approvato con D. Lgs n. 286/1998 - Traffico di migranti 42	
4.7.8.	Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria.....	43
4.7.9.	Art. 378 c.p. - Favoreggiamento Personale.....	43
4.8.	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	44
4.8.1.	Omicidio Colposo.....	44
4.8.2.	Lesioni Personali Colpose.....	45
5.	LEGGE 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 ART. 63 COMMA 3 (ART 25 OCTIES): ESTENSIONE DEI REATI TRANSAZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE 146/2006 (PUNTO N.7) ED AGGIUNTA DEL REATO DI RICETTAZIONE (648 C.P.)	45
5.1.	RICETTAZIONE.	45
	ART 648 C.P.	45

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca Don Rizzo (di seguito chiamata per brevità “ la banca” ovvero la “ società “) ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Modello è destinato ai componenti gli Organi sociali (Amministratori, Sindaci), ai Dipendenti della Banca - per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Banca da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti - nonché, in genere, a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Banca, una o più delle attività identificate a rischio.

Il rispetto del Modello sarà garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti ed eventuali *partners* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per la Banca di recedere dal contratto o di risolverlo e di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società.

Il presente documento si compone di una Sezione I a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento.

La Sezione II illustra in dettaglio l'articolazione del Modello e ne definisce i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, definizione dei protocolli, caratteristiche e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi, attività di formazione e informazione, sistema disciplinare, aggiornamento del Modello.

La Sezione terza contiene l'illustrazione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Modello si completa quindi con i seguenti Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Codice Etico;
- Allegato 2: Matrice dei rischi reato;

La Banca si riserva di modificare e/o integrare il presente Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività della Banca nonché la stessa normativa rilevante.

Le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del presente documento sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE I

2. IL DECRETO E LE LINEE GUIDA ABI

2.1. Sintesi Della disciplina

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (nel seguito, per brevità, denominati “Enti”).

Il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno, introduce nell’ordinamento italiano un peculiare regime di responsabilità a carico degli Enti per una serie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “soggetti in posizione apicale”), nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti sottoposti”).

Tale responsabilità, che viene accertata nell’ambito e con le garanzie del processo penale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l’Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l’autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali espressamente contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione abbiano tratto vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; per i casi più gravi sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone inoltre l’accertamento della colpevolezza dell’ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente sono espressamente indicati nella Sezione III del Decreto.

Nella sua stesura originaria, la menzionata Sezione prevedeva i soli reati contro la Pubblica Amministrazione. Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);

- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p. comma 2 n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bisc.p.*)
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter c.p.*);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320 e 322-bis c.p.)
- istigazione alla corruzione (322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 *ter c.p.*);

B) Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*, inserito dall'art. 6 della Legge 409/2001, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro»):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p);

C) Reati societari (art. 25-*ter*, inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.p.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 commi 1 e 2 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 commi 1 e 2 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art 2629-*bis c.c.*)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);

D) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, inserito dall'articolo 3 della Legge 7/2003);

E) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*) previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), per come modificato dalla c.d. "Comunitaria 2004".

F) Reati transnazionali Legge n.146/2006 art. 10.

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Associazione delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Riciclaggio

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Traffico di migranti
- Induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Favoreggiamento personale

G) Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro legge n.123/2007

- Omicidio colposo art 589 c.p.
- Lesioni personali colpose art 590 c.p.

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25 quater.1, inserito con la Legge 7/2006)

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, inserito dalla Legge 228/2003):

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.).

J) Estensione dei reati transnazionali al territorio dello Stato italiano, previsti alla lettera F, con aggiunta del reato di ricettazione.

Per una più ampia trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia alla Sezione III del Modello.

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

2.2. Linee Guida dell' ABI

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento elaborati da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In ragione dell'appartenenza all'Associazione Bancaria Italiana (ABI), nella predisposizione del presente documento la Banca ha opportunamente tenuto conto delle Linee Guida predisposte da quest'ultima.

Più in particolare, il menzionato documento, espressamente riferito al settore bancario, è diviso in due parti: la prima, nella quale è fornito un sintetico quadro del sistema delineato dal Decreto; la seconda, nella quale sono proposte delle linee guida cui le banche potranno ispirarsi, ciascuna in relazione alla propria concreta operatività, per la predisposizione del Modello 231.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore in relazione ai Modelli, i punti fondamentali sviluppati dalle linee guida dell'ABI possono essere così brevemente riassunti:

- a) *mappatura delle attività o funzioni aziendali* nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al Decreto, al fine di commisurare presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti.

Al riguardo, l'ABI distingue tra:

- reati c.d. "peculiarissimi", *«che possono presentare – nell'ambito bancario – rischi di verifica in ragione di specifiche attività della banca: in relazione ad essi si rende necessaria la verifica dei sistemi di controllo relativi alle specifiche aree di rischio al fine del loro adeguamento alle prescrizioni del decreto»;*
- reati generali *«non connessi, se non in virtù di un rapporto occasionale, allo svolgimento dell'impresa bancaria e quindi non riconducibili a specifiche aree di attività: in relazione a tali ipotesi si ritengono sufficienti modelli organizzativi generali, che richiamano i principi di correttezza e probità nei comportamenti degli operatori bancari».*

In particolare, ad avviso dell'ABI, i settori dell'attività bancaria in cui più elevato e diffuso può essere il rischio di commissione dei reati *peculiarissimi* riguardano:

- *«la gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione (ad esempio, riscossione tributi);*
- *l'attività, prevalentemente «di sportello», connessa alla messa in circolazione di valori;*
- *l'attività di finanziamento, intesa in senso ampio quale messa a disposizione di clienti di disponibilità finanziarie».*

L'ABI, inoltre, sottolinea la necessità che, con riferimento alla prima tipologia di reati peculiarissimi, *«un particolare richiamo debba essere contenuto nel modello con riferimento a quelle attività in cui l'operatore bancario si trovi ad operare quale incaricato di un pubblico servizio»;*

- b) previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (*modalità di gestione del rischio*) ed individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, ispirandosi ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione delle decisioni e dei controlli;
- richiamo al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nell’intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di stipulazione ed esecuzione di contratti, aggiudicazione e gestione di autorizzazioni, concessioni o appalti, attività ispettive, di controllo o nell’ambito di procedure giudiziarie;
- enfaticizzazione del ruolo delle banche nella prevenzione e repressione dei reati di falso e coinvolgimento consapevole degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati, dei quali si deve imporre - in caso di accertata o sospetta falsità - l’immediato ritiro dalla circolazione;
- definizione procedurale dei poteri e delle responsabilità e relativa divulgazione all’interno della Banca;
- diffusione dei Modelli e costante e puntuale formazione del personale, che non dovrà poter addurre, a scusante della propria illecita condotta, l’ignoranza delle disposizioni che disciplinano le diverse attività;

c) *obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;*

d) *sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.*

Con riferimento all’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed a curare l’aggiornamento del medesimo, le Linee Guida ABI ritengono coerenti con il dettato del Decreto le seguenti soluzioni alternative:

- creare una funzione *ad hoc* costituita sia da professionalità interne alla banca (come legali, esperti contabili, di gestione del personale, di controllo interno nonché, ad esempio, un membro del collegio sindacale) che esterne ad essa (consulenti, esperti di revisione), con la presenza di uno o più amministratori non esecutivi (o indipendenti) che diano garanzia di effettività sul controllo dell’alta amministrazione e di omogeneità di indirizzo. La collegialità della funzione e la provenienza dei suoi componenti dalle diverse “anime” della società possono costituire elementi che favoriscono la dialettica interna e l’indipendenza dei suoi membri dalle singole aree di provenienza;
- identificare l’organismo di controllo con l’Internal Auditing che, eventualmente integrato nei poteri e nella composizione, può risultare adeguato ai compiti che il legislatore attribuisce all’Organismo di Controllo;

Tale scelta deve essere formalizzata in una espressa previsione (delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’organo cui è attribuita, nella banca, la gestione) che motivi l’opzione adottata e definisca i seguenti ulteriori aspetti:

- la durata in carica dell’organismo;
- le regole relative alla eventuale rieleggibilità;
- le ipotesi tassative di revoca;
- i principi di rotatività delle persone fisiche che fanno parte dell’organismo.

Infine, avuto riguardo all’eventuale sussistenza di rapporti di gruppo, l’ABI precisa che ciascuna banca è tenuta a dotarsi di un distinto sistema organizzativo, in funzione delle proprie dimensioni e dell’attività svolta, e di un proprio Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla concreta realtà aziendale

2.3. Il Modello quale esimente della responsabilità Amministrativa della società

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello e (iv) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Merita osservare come la mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, il Consiglio di Amministrazione – non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Secondo quanto rilevato, l'esonero dalla responsabilità consegue, ai sensi del menzionato art. 6 del Decreto, all'adozione ed efficace attuazione del modello prima della commissione del reato; tuttavia, ai sensi del successivo art. 17, l'adozione ed attuazione - successivamente alla commissione del reato e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - di "modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" e nei quali siano state colmate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, consente all'Ente, al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo, di non subire l'applicazione delle sanzioni interdittive, ferma restando tuttavia l'applicazione di quelle pecuniarie.

SEZIONE II

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA BANCA DON RIZZO

3.1. Responsabilità nell'approvazione, nel recepimento e nell'adeguamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il presente Modello, i cui nuovi principi e regole operative integrano il più generale modello organizzativo attualmente in vigore nella Società.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliate dall'ABI nelle proprie Linee Guida, le attività che il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere per la valutazione del Modello esistente sono qui di seguito elencate:

- identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali "a rischio reato", ovvero sia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle attività aziendali "a rischio reato" e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - definizione dei processi della Società nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati;
 - definizione delle modalità di formazione del personale;
 - definizione dell'informativa da fornire alle Società di *Service* e agli altri soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, giusto quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

3.2. Integrazione del modello Organizzativo nel sistema di controllo Interno

L'assetto organizzativo esistente e attuato dalla Banca, anche in conseguenza al recepimento e dell'adeguamento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, è un sistema strutturato ed organico, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che pervade l'intera attività aziendale.

Più in particolare, la Banca, nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza (titolo IV cap. 11 - Sistema dei Controlli Interni, Compiti del Collegio Sindacale), definisce come segue le principali responsabilità attribuite agli Organi Amministrativi ed alle diverse funzioni aziendali in materia di controlli. Spettano, in particolare:

- al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di fissare le linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni, nonché i limiti e le deleghe operative da assegnare agli organi delegati e all'alta direzione;
- al Comitato per il controllo la responsabilità di verifica sulla corretta implementazione del Sistema dei Controlli Interni, assistendo il Consiglio nell'espletamento dei suoi compiti;
- alla Direzione Generale la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelta dal Consiglio di Amministrazione;
- alla Direzione *Audit* la responsabilità da un lato di controllare la regolarità dell'operatività (in osservanza dei regolamenti interni ed esterni, e l'andamento dei rischi), dall'altro di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- al *Risk controller* la responsabilità di assicurare il controllo, la gestione e la valutazione dei rischi insiti nell'attività aziendale;
- alle singole Direzioni la responsabilità di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiando nel contempo i rischi connessi alle attività operative di propria competenza.

Per garantire una efficace attuazione del Sistema dei Controlli Interni, è necessario che, per ogni singola Struttura aziendale, vengano definiti e compiutamente formalizzati:

- l'ambito di operatività;
- i ruoli e le responsabilità;
- le funzioni operative e quelle di controllo;
- le deleghe conferite;
- l'organigramma ed il funzionigramma;
- il corpus di procedure;
- le eventuali attività in *outsourcing*, con chiara individuazione delle responsabilità.

Tra i documenti maggiormente rilevanti a questo proposito si ricordano, presenti sulla rete aziendale:

- Codice interno di autodisciplina;
- Codice Etico;
- Il Testo Unico sul Modello di Rete;
- Regolamento della Spesa;
- Gestione dei processi aziendali;
- Funzionigrammi, organigrammi ed eventuali regolamenti interni;

Il sistema dei controlli coinvolge pertanto ogni comparto dell'attività della Banca e rappresenta un attributo imprescindibile della quotidiana operatività aziendale, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

È peraltro necessario che il Modello di cui al Decreto, ferma restando la propria finalità peculiare, si inserisca nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la società e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

L'adozione del presente documento è avvenuta nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Banca di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma ne

migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la relativa *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentiranno:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Banca di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

3.3. Il Progetto 231: Premessa

L'assetto organizzativo esistente e attuato dalla Banca, anche in conseguenza al recepimento e dell'adeguamento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, è un sistema strutturato ed organico, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che pervade l'intera attività aziendale.

Più in particolare, la Banca, nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza (titolo IV cap. 11 - Sistema dei Controlli Interni, Compiti del Collegio Sindacale), definisce come segue le principali responsabilità attribuite agli Organi Amministrativi ed alle diverse funzioni aziendali in materia di controlli. Spettano, in particolare:

- al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di fissare le linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni, nonché i limiti e le deleghe operative da assegnare agli organi delegati e all'alta direzione;
- al Comitato per il controllo la responsabilità di verifica sulla corretta implementazione del Sistema dei Controlli Interni, assistendo il Consiglio nell'espletamento dei suoi compiti;
- alla Direzione Generale la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelta dal Consiglio di Amministrazione;
- alla Direzione *Audit* la responsabilità da un lato di controllare la regolarità dell'operatività (in osservanza dei regolamenti interni ed esterni, e l'andamento dei rischi), dall'altro di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- al *Risk controller* la responsabilità di assicurare il controllo, la gestione e la valutazione dei rischi insiti nell'attività aziendale;
- alle singole Direzioni la responsabilità di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiando nel contempo i rischi connessi alle attività operative di propria competenza.

Per garantire una efficace attuazione del Sistema dei Controlli Interni, è necessario che, per ogni singola Struttura aziendale, vengano definiti e compiutamente formalizzati:

- l'ambito di operatività;
- i ruoli e le responsabilità;
- le funzioni operative e quelle di controllo;
- le deleghe conferite;
- l'organigramma ed il funzionigramma;
- il corpus di procedure;
- le eventuali attività in *outsourcing*, con chiara individuazione delle responsabilità.

Tra i documenti maggiormente rilevanti a questo proposito si ricordano, presenti sulla rete aziendale:

- Codice interno di autodisciplina;

- Codice Etico;
- Il Testo Unico sul Modello di Rete;
- Regolamento della Spesa;
- Gestione dei processi aziendali;
- Funzionigrammi, organigrammi ed eventuali regolamenti interni;

Il sistema dei controlli coinvolge pertanto ogni comparto dell'attività della Banca e rappresenta un attributo imprescindibile della quotidiana operatività aziendale, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

È peraltro necessario che il Modello di cui al Decreto, ferma restando la propria finalità peculiare, si inserisca nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la società e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

L'adozione del presente documento è avvenuta nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Banca di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma ne migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la relativa *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentiranno:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Banca di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

3.4. Mappatura delle Aree a Rischio

L'assetto organizzativo esistente e attuato dalla Banca, anche in conseguenza al recepimento e dell'adeguamento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, è un sistema strutturato ed organico, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che pervade l'intera attività aziendale.

Più in particolare, la Banca, nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza (titolo IV cap. 11 - Sistema dei Controlli Interni, Compiti del Collegio Sindacale), definisce come segue le principali responsabilità attribuite agli Organi Amministrativi ed alle diverse funzioni aziendali in materia di controlli. Spettano, in particolare:

- al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di fissare le linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni, nonché i limiti e le deleghe operative da assegnare agli organi delegati e all'alta direzione;
- al Comitato per il controllo la responsabilità di verifica sulla corretta implementazione del Sistema dei Controlli Interni, assistendo il Consiglio nell'espletamento dei suoi compiti;
- alla Direzione Generale la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelta dal Consiglio di Amministrazione;
- alla Direzione *Audit* la responsabilità da un lato di controllare la regolarità dell'operatività (in osservanza dei regolamenti interni ed esterni, e l'andamento dei rischi), dall'altro di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;

- al *Risk controller* la responsabilità di assicurare il controllo, la gestione e la valutazione dei rischi insiti nell'attività aziendale;
- alle singole Direzioni la responsabilità di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiando nel contempo i rischi connessi alle attività operative di propria competenza.

Per garantire una efficace attuazione del Sistema dei Controlli Interni, è necessario che, per ogni singola Struttura aziendale, vengano definiti e compiutamente formalizzati:

- l'ambito di operatività;
- i ruoli e le responsabilità;
- le funzioni operative e quelle di controllo;
- le deleghe conferite;
- l'organigramma ed il funzionigramma;
- il corpus di procedure;
- le eventuali attività in *outsourcing*, con chiara individuazione delle responsabilità.

Tra i documenti maggiormente rilevanti a questo proposito si ricordano, presenti sulla rete aziendale:

- Codice interno di autodisciplina;
- Codice Etico;
- Il Testo Unico sul Modello di Rete;
- Regolamento della Spesa;
- Gestione dei processi aziendali;
- Funzionigrammi, organigrammi ed eventuali regolamenti interni;

Il sistema dei controlli coinvolge pertanto ogni comparto dell'attività della Banca e rappresenta un attributo imprescindibile della quotidiana operatività aziendale, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

È peraltro necessario che il Modello di cui al Decreto, ferma restando la propria finalità peculiare, si inserisca nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la società e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

L'adozione del presente documento è avvenuta nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Banca di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma ne migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la relativa *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentiranno:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Banca di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

3.5. Analisi del sistema di controllo interno e definizione delle procedure

Per le aree a rischio rilevate nel corso della Mappatura si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche delle procedure vigenti. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

E' in fase di definizione un "protocollo" per ciascun processo sensibile; i "protocolli" costituiscono le linee guida ispiratrici per l'organizzazione della Banca nella predisposizione dell'impianto normativo interno a fronte dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

In via generale, tutti i "protocolli" posti a presidio di processi aziendali sensibili richiamano i seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico che la società ha adottato, adeguandolo alle esigenze espresse dal Decreto ed ispirato alla sana, trasparente e corretta gestione della società.

Il Codice Etico è Allegato al presente Modello *sub* 1.

3.6. Organismo di Vigilanza

3.6.1. Struttura e composizione

Il Decreto identifica in un «*organismo interno all'ente*», dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, tale organo ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- a) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni.

La genericità del concetto di "organismo dell'ente" giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione tanto delle caratteristiche dimensionali e delle regole di *corporate governance* dell'Ente, quanto della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Come pure suggerito dalle prime pronunce giurisprudenziali sul punto, la struttura collegiale di siffatto organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti.

Ulteriore requisito di tale "organismo" è rappresentato dal fatto che i suoi membri debbano disporre di una conoscenza approfondita dell'attività delle società e siano al contempo dotati di quell'indipendenza tale da assicurare la credibilità e l'autorevolezza sia dell'organismo che delle sue funzioni.

In sintesi, il Consiglio ritiene ineludibili, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'organo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, l'organismo deve godere di una piena indipendenza gerarchica. L'organo - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'organo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso demandate ai sensi del Decreto e del Modello;
- continuità di azione; a tal fine, l'organo deve:
 - verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - verificare l'effettiva attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Banca e per il *management*, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'assunzione della carica di amministratore, costituiscono altresì cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'ufficio di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il verificarsi di circostanze che menomino gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate al Comitato;
- l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevati e gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea degli azionisti.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio alla prima seduta utile.

3.6.2. Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

In adempimento ai compiti demandatigli ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono affidate all' Organismo di Vigilanza, le seguenti attività:

- a) diffondere e verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- b) predisporre il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- c) verificare, anche attraverso controlli periodici e a sorpresa, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e l'efficienza dei protocolli posti in essere dalla Società a presidio delle medesime, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
- d) richiedere, raccogliere ed elaborare, ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello, istituendo specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni;
- e) verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- f) condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute;
- g) segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- h) verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- i) predisporre, in concorso con la competente funzione aziendale, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza del Modello e del Codice Etico, differenziato secondo il ruolo, la responsabilità dei destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, prevedendo in particolare il contenuto e la periodicità dei corsi, l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative e specifici controlli finalizzati a verificare l'effettiva frequenza ed apprendimento;
- j) valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001;
- k) valutare periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi e adottare le eventuali misure correttive;
- l) trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie del Comitato, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello, è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo dirigente (*i.e.* il Consiglio di Amministrazione), il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza quanto al compito di curare l'aggiornamento del modello deve svolgere le seguenti attività:

- monitorare, anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali, l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. Il Comitato dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un adeguato *budget* annuale, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo medesimo di svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario ed indispensabile, l'Organismo potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione mezzi finanziari e logistici ulteriori rispetto al fondo di dotazione, necessari a consentirne la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'Organismo, il Decreto non pare poter modificare la normativa societaria e statutaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ovvero quanto ai soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili (revoca dall'incarico e risarcimento del danno).

All'Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo (Collegio Sindacale, Società di Revisione) che la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

Al fine di svolgere appieno le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere la collaborazione di strutture interne, quali ad esempio Controllo di Gestione, Legale, Amministrazione o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.6.3. Reporting nei confronti del vertice aziendale

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, nei modi di seguito precisati, al Collegio Sindacale.

Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce con periodicità almeno semestrale al Consiglio in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione. La relazione relativa al 31 dicembre di ogni anno contiene anche il Piano delle verifiche programmate per l'esercizio successivo.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione, i quali possono a loro volta richiederne la convocazione, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle funzioni previste dal Decreto.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.6.4. Flussi informativi nei confronti dell'ODV

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del modello, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul Modello.

Tali "flussi informativi" hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo, secondo quanto previsto dalle procedure e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare, gli organi sociali sono tenuti a riferire all'Organismo ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'Organismo di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;

- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È infine istituito un canale costante di *reporting* verso l’Organismo che dovrà fornire un’informativa volta a segnalare l’eventuale insorgenza di anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle proprie verifiche.

Nell’esercizio del proprio potere ispettivo, l’Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell’ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all’ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell’Organismo, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3.7.Sistema sanzionatorio e disciplinare

3.7.1. Aspetti generali

Ai fini di un’efficace attuazione del Modello Organizzativo, fondamentale rilievo assume l’introduzione di un adeguato e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso e dotato di deterrenza.

L’adozione di misure disciplinari quale “risposta” sanzionatoria ad una violazione del Modello risulta autonoma rispetto ad eventuali azioni penali da parte dell’autorità giudiziaria, ed anzi, rimane su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e amministrativo. Infatti, secondo un consolidato principio giuslavoristico, la gravità del comportamento del lavoratore e l’idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all’azienda, può e deve essere valutato separatamente dall’eventuale rilevanza penale della condotta.

3.7.2. Sanzione per i lavoratori dipendenti

Le condotte dei lavoratori dipendenti non conformi alle norme comportamentali previste dal Modello Organizzativo vengono definite come illeciti disciplinari e, per quanto precedentemente detto, devono essere sanzionate.

Il lavoratore deve rispettare le disposizioni normative, al fine di evitare le sanzioni previste dal CCNL 11 luglio 1999, pubblicizzate ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”).

La tipologia e l’entità del provvedimento disciplinare sarà determinata ai sensi di quanto previsto dal sistema disciplinare tempo per tempo vigente in Società in relazione alla gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa, valutando in particolare:

- l’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia considerando anche la prevedibilità dell’evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l’esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
- le mansioni assegnate al lavoratore;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nella mancanza;
- le particolari circostanze che contornano la violazione;

Si riportano di seguito le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di inosservanza del Modello Organizzativo adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Provvedimenti nei confronti del lavoratore:

Rimprovero Verbale

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, per infrazione alle procedure stabilite dal Modello Organizzativo.

È bene sottolineare che questo vale solo se l'infrazione non sia suscettibile di rifrangere verso l'esterno effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello Organizzativo.

Costituisce una motivazione rilevante:

- ad esempio una lieve inosservanza delle procedure previste dal Modello Organizzativo (es. errori procedurali o carenze nella predisposizione/conservazione/archiviazione della documentazione di supporto, etc.).

Rimprovero Scritto

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- inosservanza non grave delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza per situazioni non particolarmente a rischio.

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello Organizzativo.

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico

Sanzioni di tal genere possono essere previste nel caso di:

- adozione, nell'espletamento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi con quelli previsti dal Modello Organizzativo;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non particolarmente a rischio;
- seconda reiterazione colposa di infrazioni di lieve entità passibili di rimprovero scritto;
- omissione colposa nello svolgimento delle regole per la gestione del rischio previste dal Modello Organizzativo.

Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del prestatore di lavoro, ovvero di ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente;

- adozione, nello svolgimento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi alle norme del Modello Organizzativo e dirette univocamente al compimento di uno o più tra i reati previsti dal Decreto;
- omissione dolosa nello svolgimento delle regole per la gestione del rischio previste dal Modello Organizzativo;
- omessa comunicazione all’Organismo di Vigilanza di informazioni rilevanti.

Licenziamento per giusta causa

Costituisce motivo di tale licenziamento ogni mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la sua recidività) da fare venire meno il rapporto di fiducia tra la Banca e il lavoratore e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro stesso. È consequenziale sottolineare che fonte di giusta causa di licenziamento dovranno intendersi tutte le infrazioni non colpose interessanti i rapporti con i terzi, sia in quanto direttamente suscettibili di far incorrere l’azienda nella responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, sia in quanto chiaramente lesive del rapporto di fiducia tra società e dipendente.

Appare evidente che il licenziamento disciplinare per giusta causa si dovrà ritenere non solo opportuno, ma anche necessario, in tutti gli eventi direttamente richiamati dalla legislazione sulla responsabilità penale delle imprese e, in ogni caso, quando si riscontrino violazioni ai “principi etici di comportamento” poste in essere con intento doloso.

I poteri disciplinari per i lavoratori dipendenti - accertamento delle infrazioni, procedimenti disciplinari e applicazione delle sanzioni - verranno allocati al Responsabile del Personale .

In tal senso, tra l

3.7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di rilevante inosservanza, da parte dei dirigenti, delle norme previste dal Modello Organizzativo o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, nonché – limitatamente al Direttore Generale – di negligenza o imperizia nell’individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste nella lettera di assunzione o nell’integrazione dell’originaria lettera-contratto.

Rilevata l’inosservanza, l’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti che lo stesso riterrà opportuno.

3.7.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di rilevante inosservanza, da parte degli amministratori (ivi inclusi i componenti del Comitato per il controllo) o dei Sindaci, delle norme previste dal Modello Organizzativo o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste dal presente modello Organizzativo.

Rientrano tra le gravi inosservanze l’omessa segnalazione all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Rilevata l'inosservanza, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, i quali assumeranno le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

3.7.5. Misure da attuare nei confronti di collaboratori “esterni” all'azienda

Si caratterizzano per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività della Banca.

In caso di rilevante inosservanza, da parte dei collaboratori esterni, delle norme previste dal Modello Organizzativo o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste dallo stesso ovvero nelle clausole contrattuali che saranno inserite nelle lettere di incarico o nella lettera integrativa.

3.8. Comunicazione e formazione

3.8.1. Pubblicità e diffusione del Modello

L'adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato.

Tutti gli esponenti che operano all'interno ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Banca ha inteso perseguirli.

Verrà effettuata un'attività di comunicazione a tutti i dipendenti, collaboratori, management e Vertice Aziendale della Banca Don Rizzo mediante:

Intranet aziendale

La Banca rende disponibile a terzi il proprio Codice Etico ed i principi generali che ispirano il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

Viene garantita la comunicazione di ogni aggiornamento apportato al Modello e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3.8.2. Formazione

Si prevedono interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. Pertanto, si prevedono un modulo comune e moduli di approfondimento specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

Più in particolare:

- a) Modulo per i dirigenti: il Modello verrà illustrato a tutto il personale dirigente nel corso di un incontro della durata di una giornata, attraverso l'ausilio di strumenti che consentano un'informazione efficace e memorizzabile.
Nel corso dell'incontro verranno affrontati, a cura delle competenti strutture aziendali, i seguenti temi:
 - introduzione alla normativa e alle Linee Guida emanate dall'ABI. In particolare, tutto il personale sarà reso edotto delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
 - illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.
- b) Modulo autoformativo per tutti i dipendenti: nell'area formazione della intranet aziendale è presente un corso di formazione *on line* specifico sul D.Lgs. 231/2001.
- c) Moduli di approfondimento: saranno effettuati incontri mirati in ciascuna delle aree a rischio al fine di illustrare, con riferimento ai singoli processi aziendali, le modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio ed i protocolli posti a presidio, con modalità di formazione il più possibile di tipo interattivo.
- d) Moduli per neo assunti: nell'ambito dei moduli formativi per il personale neo assunto sarà presente una sezione dedicata alle tematiche relative al D.lgs. 231/2001.

Tali moduli saranno gestiti dalla funzione Risorse Umane.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti (obbligatoria) sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

SEZIONE III

4. DESCRIZIONE DEI REATI

4.1. Reati connessi alla gestione dei Fondi Pubblici

Descrizione dei reati

Art. 24 del Decreto - «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*».

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “frode nelle sovvenzioni”, con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela la fase dell’istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l’esibizione di documentazione falsa o l’omissione di informazioni dovute (art. 316-ter cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis cod. pen.); nonché la fase successiva all’erogazione, punendo gli abusi consistenti nell’impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-bis cod. pen.).

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE); in particolare si evidenziano:

- l’art. 316-bis. *Malversazione a danno dello Stato*: mancato utilizzo di finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a cui i fondi sono destinati.
- l’art. 316-ter. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*: indebito conseguimento, a favore della Banca o della clientela, di finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero con l'omissione di informazioni dovute.
- l’art. 640-bis. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*: attività fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Banca o della clientela, finanziamenti pubblici.

Per finanziamenti pubblici si intendono:

1. contributi, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi, consistono nell’accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell’intero ammontare;
2. sovvenzioni, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (*i.e.* senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure *una tantum*;

3. finanziamenti in senso stretto, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o da altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di una obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di una obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

4.2.Reati connessi alla gestione dei valori

Descrizione dei reati

Art. 25-bis del Decreto - «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*».

Gli articoli richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dal D.L. n. 350/2001, si inquadrano nel contesto della tutela della *fede pubblica*, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (cd "reati di falso"). Le condotte delittuose sono indicate nell'articolo 453 cod. pen., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- 453 cod. pen.: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 454 cod. pen.: alterazione di monete;
- 455 cod. pen.: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 457 cod. pen.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 459 cod. pen.: falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 464 cod. pen.: uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 460 cod. pen.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 461 cod. pen.: fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;

2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
 - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

4.3. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ricompresi i seguenti soggetti: lo Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ufficio Italiano dei cambi, la SACE, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale, quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di Mappatura evidenziano molte Strutture, soprattutto presso il Centro Servizi, che hanno rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta all'ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio, o interesse, della Banca.

4.3.1. Frode informatica ai danni dello Stato

Descrizione del reato

Articolo 24 del Decreto - «*Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 640-ter cod. pen.).

È punito «*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*».

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di Frode Informatica:

- (i) alterazione o immissione di dati;
- (ii) alterazione del *software* finalizzata alla frode;
- (iii) alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all'art. 24 del Decreto, integra il reato di "Frode informatica in danno dello Stato":

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Banca un ingiusto profitto con danno verso la P.A.;
- qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Banca un ingiusto profitto con danno verso la P.A..

4.3.2. Concussione

Descrizione del reato

Articolo 25 del Decreto – concussione (art. 317 cod. pen.).

È punito «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità*».

Benché l'attività bancaria abbia natura privatistica, vi sono delle attività per le quali la Banca risulta incaricata di pubblico servizio e, quindi, deve seguire le norme di diritto pubblico. Nel reato di concussione, l'operatore bancario incaricato di un pubblico servizio mira a conseguire un illecito vantaggio abusando della propria funzione.

La pertinenza di tale fattispecie, ai fini di cui al d.lgs 231/01, si delinea solo nell'ipotesi in cui l'operatore bancario, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, costringa o induca taluno a farsi dare o promettere, nell'interesse o a vantaggio della Banca, denaro o altra utilità, giovandosi dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo a fine di viziare o elidere la volontà.

A questo proposito, merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione/ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione; da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

4.3.3. Corruzione

Descrizione del reato

Articolo 25 del Decreto – corruzione

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;
- l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa di utilità futura.

Secondo il d.lgs. 231/01 la responsabilità della Banca nella fattispecie in esame sussiste:

- nel caso in cui l'operatore bancario assuma la veste del privato corruttore di un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui l'operatore bancario, ove incaricato di pubblico servizio, assuma quella del corrotto.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25 del Decreto sono:

- l'art. 318: corruzione per un atto d'ufficio;
- l'art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- l'art.320: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- l'art.322: istigazione alla corruzione;
- l'art.322-*bis*: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. corruzione propria) che da un atto d'ufficio (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

4.3.4. Corruzione in atti giudiziari

Descrizione del reato

Articolo 25 del Decreto - Corruzione In Atti Giudiziari (art. 319-*ter* cod. pen.)

È previsto l'aumento della pena nel caso di corruzione commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, con le aggravanti nei casi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo.

La norma in esame introduce un autonomo reato di corruzione, che si caratterizza rispetto a quelli precedentemente esaminati sotto il profilo del dolo specifico.

È evidente che, ai nostri fini, l'operatore bancario può assumere, in relazione a tale ipotesi di reato, soltanto la veste di corruttore. La responsabilità della Banca può dunque sussistere per quei fatti corruttivi posti in essere dai suoi dipendenti e funzionari per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

La Banca risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può altresì verificarsi, ancora, nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Banca, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, di propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

4.3.5. Truffa in danno dello Stato

Descrizione del reato

Articolo 24 del Decreto - Truffa in danno dello Stato (art. 640 cod. pen.)

È punito «*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il delitto di truffa consta essenzialmente di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e concretatasi nei c.d. artifici o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente.

Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno anche se tale profitto non corrisponde *in toto* alla previsione o alla finalità dell'agente.

La fattispecie criminosa per le finalità di cui al Decreto è la truffa aggravata, ossia perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte della Banca che agisce in qualità di agente della truffa. Si può configurare una responsabilità qualora tali truffe siano perpetrate dall'operatore bancario a vantaggio o nell'interesse della Banca stessa.

4.3.6. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.3.7. Malversazione

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

4.4.Reati Societari

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25 ter del d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal d.lgs. 61/02 che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25 ter è che il soggetto attivo del reato, deve aver agito nell'interesse della società, vale a dire deve avere agito mirando ad ottenere un risultato per la società stessa, risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto.

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25 ter, i soggetti che possono essere interessati sono:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, in quest'ultima ipotesi solo qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere considerati soggetti in posizione apicale, né tantomeno sottoposti ad alcun soggetto in posizione apicale.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'articolo: 2624 codice civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" in quanto reato proprio delle società di revisione.

4.4.1. False comunicazione sociali

Descrizione del reato

Articolo 25-ter del Decreto – false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 cod. civ.)

Sono puniti «gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione».

4.4.2. Falso in prospetto

L'art. 25-ter dell'attuale testo del Decreto contiene il riferimento al delitto di falso in prospetto come previsto dall'art. 2623 cod. civ.. Il predetto articolo 2623 è stato abrogato dalla Legge 262/2005 (c.d. legge sulla "Tutela del risparmio") e, contestualmente, è stato inserito nel TUF l'art. 173-bis, di cui di seguito si riporta il testo:

Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). – «Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

La previgente disposizione codicistica prevedeva una contravvenzione per il falso in prospetto "semplice" e una figura di delitto per il falso in prospetto aggravato da un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, mentre il nuovo art. 173-bis del TUF prevede sempre e comunque (indipendentemente dalla circostanza che sia stato cagionato un danno ai destinatari del prospetto) un'ipotesi di delitto. Per il resto, il bene tutelato, la condotta illecita, i soggetti attivi e quelli passivi appaiono sostanzialmente analoghi.

La Legge 262, nell'abrogare l'art. 2623 del codice, non ha tuttavia adeguato il rinvio di cui all'art. 25-ter, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 231/2001, che, ad oggi, fa espresso riferimento alla previgente disposizione. In buona sostanza, ad oggi il Decreto rinvia espressamente ad una fattispecie di reato non più in vigore.

Alla luce di quanto sopra, in via di stretta interpretazione, il falso in prospetto sembrerebbe non rientrare più nell'ambito di applicazione del Decreto. Tuttavia, poiché appare ragionevole che la presente situazione sia per lo più dovuta ad un difetto di coordinamento imputabile al legislatore, si è ritenuto prudente non escludere il correlativo rischio reato dalla mappatura.

4.4.3. Impedito controllo

Articolo 25-ter del Decreto – Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Sono puniti «gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione».

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

4.4.4. Reati sul Capitale

Articolo 25-ter del Decreto – Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Sono puniti «gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli».

Articolo 25-ter del Decreto – Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 cod. civ.)

Sono puniti *«gli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite».*

Articolo 25-ter del Decreto – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Sono puniti *«gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge».*

Articolo 25-ter del Decreto – Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Sono puniti *«a querela della persona offesa, gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori».*

Articolo 25-ter del Decreto – Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Sono puniti *«gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione».*

Articolo 25-ter del Decreto – Indebita ripartizione dei beni sociali (art. 2633 cod. civ.)

Sono puniti *«a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli».*

4.4.5. Illecita influenza sull'assemblea

Articolo 25-ter del Decreto – Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

È punito *«chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto».*

4.4.6. Agiotaggio

Articolo 25-ter – Agiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

È punito «chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari».

4.4.7. Omessa Comunicazione del Conflitto di interessi

Articolo 25-ter del Decreto – Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.)

È punito «l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

4.4.8. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Articolo 25-ter del Decreto – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Sono puniti «gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima».

4.5.Reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale

4.5.1. Reati con finalità terroristiche

Descrizione del reato

Art. 25-*quater* del Decreto- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La Banca è responsabile nel caso in cui commetta delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Il reato in esame si riferisce alla recrudescenza del terrorismo internazionale, cui sia a livello mondiale che a livello Europeo si è cercato di porre un freno mediante una serie di contromisure. Infatti è sempre maggiore l'impegno della comunità internazionale a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, specialmente in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001. Ci si riferisce alle risoluzioni dell'ONU e alle disposizioni del Consiglio Europeo, ma in particolare alla Convenzione direttamente citata nell'articolo.

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che gli operatori bancari instaurino, nell'interesse della Banca, rapporti con clienti che perseguono, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli, nel perseguimento dei loro criminosi obiettivi, mettendo a disposizione risorse finanziarie. I reati richiamati, pur distinguendosi tra loro per le specifiche finalità che connotano l'atto terroristico, sono accomunati dal sanzionare la medesima condotta, ossia fornire o raccogliere fondi.

4.5.2. Reati contro la persona individuale

Descrizione del reato

Articolo 25-*quinquies* del Decreto - Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600-*bisquinquies*; 601, 602 cod. pen.)

Si tratta delle seguenti figure illecite:

- riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.).

È punito «chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e servitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione. È punito il delitto di prostituzione minorile, pornografia minorile, il cd turismo sessuale, la detenzione di materiale pornografico».

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività illecite connesse alla tratta di persone, al c.d. "turismo sessuale" ovvero a fatti di pedopornografia.

Poiché si può ragionevolmente escludere che vi siano banche asservite al perseguimento di tali finalità, ai fini di cui all'art. 25 *quinquies* del d. lgs. 231/01, si può configurare una responsabilità della Banca quando:

- la Banca finanzia e/o gestisca le risorse finanziarie di un soggetto che pone in essere i reati di cui sopra;
- tale soggetto ne ottenga una agevolazione per la sua attività delittuosa;

- l'operatore bancario sia a conoscenza della finalità illecita che il soggetto persegue.

4.6. Reati di abuso di mercato

Art. 25-sexies del Decreto – Abusi di Mercato:

«in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto».

L'articolo in oggetto è applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli art. 184 e 185 del TUF.

4.6.1. Abuso di informazioni privilegiate

Descrizione del reato

Art. 184 T.U.F. - Abuso di informazioni privilegiate

È punito «*chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)».*

È la condotta attraverso la quale, nel caso specifico di applicabilità del Decreto, l'operatore bancario che è in possesso di informazioni privilegiate relative ad una società emittente le utilizza o le trasmette a terzi non autorizzati nell'interesse o a vantaggio della Banca. Per informazione privilegiata (c.d. *price sensitive*) si intende quella che “presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”.

4.6.2. Manipolazione del Mercato

Descrizione del reato

Art. 185 T.U.F. Manipolazione del mercato

È punito «*chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*».

La condotta consiste, nel caso specifico di applicabilità del Decreto, nella diffusione di notizie false o in comportamenti fraudolenti concretamente idonei a provocare alterazioni nei prezzi degli strumenti finanziari, il tutto compiuto da parte dell'operatore bancario nell'interesse o a vantaggio della Banca. È responsabile di manipolazione anche chi diffonde voci semplicemente fuorvianti a prescindere dalla loro idoneità a provocare alterazione nei prezzi.

4.7.Reati transnazionali

4.7.1. Associazione a delinquere

Descrizione del reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

- Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale

La condotta consiste nella creazione di una organizzazione seppur rudimentale volta a commettere una serie indeterminata di delitti e si estrinseca nella partecipazione di ciascun soggetto alla creazione e al mantenimento della struttura organizzativa stessa o alla commissione, come intraneus, dei delitti scopo.

La pena per i capi, promotori, organizzatori e per coloro che costituiscono l'associazione è la reclusione da 3 a 7 anni. Per i partecipi da 1 a 5 anni di reclusione

4.7.2. Associazione a delinquere di tipo mafioso

Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 3.7.1., gli elementi distintivi per l'imputazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sono di seguito elencati:

- L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale

La stessa condotta del reato di associazione per delinquere caratterizzata però dalla tipologia dei mezzi usati e dei fini perseguiti dall'associazione di tipo mafioso. Ossia quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Tale reato viene punito con una pena da 7 a 12 anni di reclusione per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. Da 5 a 10 anni di reclusione per i partecipi

4.7.3. Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Descrizione del reato

Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 3.7.1., gli elementi distintivi per l'imputazione del reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri sono di seguito elencati:

- Introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
- I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad euro cinquecentosedici.

La condotta è identica a quella del reato di associazione per delinquere con la specificazione che l'associazione nella prima fattispecie deve essere finalizzata alla commissione di più delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; nella seconda fattispecie alla commissione di più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La pena prevista è la reclusione da 3 a 8 anni per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione; da 1 a 6 anni per i partecipi.

4.7.4. Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope

Descrizione del reato

Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 3.7.1., gli elementi distintivi per l'imputazione del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono di seguito elencati:

- Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
- 1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
- Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
- 2 bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14
- Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (...).
- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

•
Si tratta di reato comune. L'agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva: per la sua sus-sistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale

La condotta è identica a quella del reato di associazione per delinquere con la specificazione che l'associazione nella prima fattispecie deve essere finalizzata alla commissione di più delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; nella seconda fattispecie alla commissione di più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (...)

4.7.5. Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

uori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (*Art. 648, ultimo comma, c.p.: le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*).

4.7.6. Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita

Descrizione del reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (*Art. 648, ultimo comma, c.p.: le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*).

Si tratta di reati comuni: Chiunque, fatta eccezione per il soggetto autore o concorrente nel reato presupposto, ossia nel reato dal quale provengono il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte previste dagli Artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Art. 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie. Dolo generico.

4.7.7. Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del T.U. approvato con D. Lgs n. 286/1998 - Traffico di migranti

Descrizione del reato

Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15 mila euro per ogni persona.

Le pene sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è

stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25 mila euro per ogni persona

Fuori dei casi , e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino 15.493 euro.

Si tratta di reato comune: chiunque può organizzare atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina ovvero procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente. Tale reato è punito con la reclusione da 4 a 15 anni e 15.000 euro di multa per ogni persona

4.7.8. Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria

Descrizione del reato

Chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si tratta di reato comune: chiunque può indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità la persona che abbia la facoltà di non rispondere chiamata avanti all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.. Tale reato viene punito da 2 a 6 anni di reclusione

4.7.9. Art. 378 c.p. - Favoreggiamento Personale

Descrizione del reato

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Si tratta di reato comune: chiunque, ad eccezione dell'autore o del concorrente nel delitto presupposto può essere commesso con l'intenzione di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione; la pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.

4.8. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

4.8.1. Omicidio Colposo

Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici .

4.8.2. Lesioni Personali Colpose

Art 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

5. Legge 21 novembre 2007 n. 231 Art. 63 comma 3 (art 25 octies): estensione dei reati transnazionali previsti dalla legge 146/2006 (punto n.7) ed aggiunta del reato di ricettazione (648 c.p.)

5.1. Ricettazione.

Art 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto.